

REGOLAMENTO (CE) N. 1042/95 DELLA COMMISSIONE**del 10 maggio 1995****che modifica il regolamento (CEE) n. 689/92 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 149,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che l'allegato al regolamento (CEE) n. 2731/75, del 29 ottobre 1975, che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2054/93⁽⁴⁾, definisce i chicchi striminziati; che in base a tale definizione sono considerati striminziati i chicchi di orzo che passano attraverso vagli a maglie di 2,2 mm;

considerando che, a causa delle condizioni climatiche, la produzione di orzo in Finlandia e in Svezia riguarda prevalentemente le varietà esastiche, dato che il loro periodo di crescita è più breve di quello delle varietà distiche; che in tali paesi le dimensioni dei chicchi dell'orzo esastico sono inferiori a 2,2 mm; che per quanto riguarda le dimensioni dei chicchi l'orzo non corrisponde quindi alle condizioni qualitative per l'intervento; che l'applicazione immediata in Finlandia ed in Svezia delle norme comunitarie comporterebbe il rischio di escludere dall'intervento considerevoli quantitativi di orzo; che ciò avrebbe l'effetto di provocare notevoli difficoltà per i produttori finlandesi e svedesi; che è quindi necessario autorizzare temporaneamente la Finlandia e la Svezia ad accettare all'intervento l'orzo i cui chicchi hanno dimen-

sioni inferiori a 2,2 mm; che l'accettazione di chicchi di dimensioni inferiori non deve comportare l'accettazione all'intervento di orzo di qualità inferiore; che è pertanto opportuno stabilire che l'orzo in questione deve presentare un peso specifico superiore, pari ad almeno 64 kg/hl; considerando che il regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2204/94⁽⁶⁾, stabilisce le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento; che è pertanto necessario modificare tale regolamento;

considerando che le misure stabilite dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 689/92 dopo il primo comma è aggiunto il testo del comma seguente:

«Tuttavia, in deroga al paragrafo 2, lettera (a) dell'allegato al regolamento (CEE) n. 2731/75, per quanto riguarda l'orzo raccolto in Finlandia o in Svezia con un peso specifico di almeno 64 kg/hl, presentato all'intervento in tali paesi entro la fine della campagna 1995/1996, per "chicchi striminziati" si intendono chicchi che, dopo l'eliminazione degli altri elementi indicati nell'allegato a tale regolamento, passano attraverso vagli a maglie di 2 mm.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 187 del 29. 7. 1993, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 236 del 10. 9. 1994, pag. 13.